



COMUNE DI CERVERE

Provincia di CUNEO

Regolamento Comunale
per
lo svolgimento
di
manifestazioni temporanee

**ALLEGATO A ALLA D.C.C. N. 23
DEL 12/06/2007
IL SEGRETARIO COMUNALE**

Articolo 1 - Scopi del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale, in coerenza con i principi statutari e nell'ambito del sostegno alle forme associative, anche informali, dei cittadini, favorisce le manifestazioni da esse promosse nel rispetto del presente Regolamento.

Articolo 2 - Caratteristiche delle manifestazioni

1. Possono essere organizzate sul territorio comunale manifestazioni temporanee quali sagre, feste paesane a carattere ricreativo, culturale, religioso, benefico, organizzate da comitati informali, associazioni ricreative, culturali, sportive, religiose o benefiche nonché di tipo politico da partiti, organizzazioni e sindacati.
2. Durante le sopradette manifestazioni possono essere somministrati al pubblico alimenti e bevande, organizzate mostre e vendite, effettuati trattenimenti danzanti, spettacoli di arte varia, tombole ed altri giochi leciti, nell'ambito dell'area individuata.
3. Le attività dovranno essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone.
4. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è garantito dal comunicante l'inizio di attività o eventualmente, per particolari attività svolte all'interno della manifestazione, da altre persone aventi titolo espressamente indicate.

Articolo 3 - Somministrazione temporanea di alimenti e bevande

1. In occasione delle manifestazioni che comportano una riunione straordinaria di persone, il rilascio delle autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire secondo quanto disposto dall'art. 10 della Legge Regionale 29/12/2006, n. 38.

Articolo 4 - Requisiti igienico – sanitari

1. Alle manifestazioni temporanee in cui si effettui la somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere rilasciata l'autorizzazione sanitaria, previo parere e/o sopralluogo favorevole del servizio di igiene pubblica della A.S.L. competente, salvo diversa disposizione della A..S.L. stessa.
2. Nelle aree o locali destinati alle manifestazioni di cui sopra dovranno essere presenti almeno due bagni, distinti per sesso, a servizio dei partecipanti ed uno a servizio del personale di cucina, salvo ulteriori prescrizioni della stessa A.S.L. in rapporto al numero di persone prevedibile.

Articolo 5 - Validità autorizzazioni e dichiarazione inizio attività

1. Le autorizzazioni temporanee hanno validità temporale tassativamente circoscritta al periodo di svolgimento delle manifestazioni cui fanno riferimento e sono valide con esclusivo riferimento ai locali o luoghi cui si riferiscono.
2. Dette autorizzazioni si intendono sostituite da una denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 Legge 07/08/1990, n. 241, come modificato dall'art. 2 della Legge 24/12/1993, n. 537.
3. La suddetta D.I.A. dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione, o entro diverso termine che l'Amministrazione Comunale stabilisca con apposita disposizione da adottarsi ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti igienico sanitari.

Articolo 6 - Limiti di durata

1. La durata massima di una manifestazione temporanea che prevede la somministrazione di alimenti e bevande non potrà essere superiore a trenta giorni consecutivi.
2. Sono esclusi dal conteggio i giorni necessari al montaggio/smontaggio attrezzature.

Articolo 7 - Preparazione pasti

1. I pasti dovranno essere preparati presso gli ambienti della manifestazione.
2. Qualora preparazioni preliminari avvengano in locali diversi, dovranno essere trasportate sul luogo della manifestazione secondo le indicazioni e prescrizioni della A.S.L. competente.

Articolo 8 - Bevande alcoliche

1. Durante lo svolgimento di manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dall'art. 7, comma 4 Legge Regionale 29/12/2006 n. 38.
2. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
3. E' vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni.

Articolo 9 - Manifestazioni a cadenza annuale

1. Sono individuate le seguenti manifestazioni a cadenza annuale di valenza sovracomunale:
 - a) Festa patronale Santa Croce - Capoluogo
 - b) Fiera del PORRO
 - c) Carnevale gastronomico Cerverese.
2. Non possono essere rilasciate altre autorizzazioni temporanee per manifestazioni in tutto il territorio comunale dal quindicesimo giorno antecedente al quindicesimo giorno susseguente alle manifestazioni di cui al precedente comma 1.
3. Sono individuate le seguenti manifestazioni a cadenza annuale di valenza comunale:
 - a) Festa patronale San Michele Arcangelo - Frazione Grinzano
 - b) Festa patronale San Bernardo - Frazione Montarossa
 - c) Festa patronale Madonna di Oropa - Frazione Tetti Chiaramelli
 - d) Festa patronale Sant'Anna - Frazione Tetti Paglieri
4. Non possono essere rilasciate altre autorizzazioni temporanee per manifestazioni nel territorio della frazione geografica interessata e dal quinto giorno antecedente al quinto giorno susseguente alle manifestazioni di cui al precedente comma 3.
5. Sono escluse dal divieto di cui al precedente comma 4 le manifestazioni, di durata non superiore ad un giorno, nelle quali la somministrazione è indispensabile a garantire il conforto ai partecipanti alla manifestazione stessa.

Articolo 10 - Denominazione delle manifestazioni

1. Qualora le manifestazioni adottino la definizione di Sagra, Festa o simili, i riferimenti dovranno essere a richiami di tipo gastronomico, culturale o politico chiaramente legati alla tradizione locale o ad espressioni collegate all'attività del soggetto organizzatore.

Articolo 11 - Iscrizione al Rec

1. Per le manifestazioni temporanee organizzate da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzate alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione non si applicano le disposizioni concernenti l'iscrizione Registro Esercenti il Commercio (Rec) per la somministrazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 Legge 29/12/2006 n. 38.

Articolo 12 - Commissione Comunale di Vigilanza sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo

1. Lo svolgimento di manifestazioni con allestimenti temporanei è sottoposto a sopralluogo preventivo della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo se istituita ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 311/2001.
2. Non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni e che non richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.
3. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a duecento persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del sopracitato D.P.R. n. 311/2001 e ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.
4. Nei casi in cui non ricorrano le condizioni di cui ai commi precedenti, sarà richiesto sopralluogo della Commissione Tecnica di Vigilanza Provinciale.

Articolo 13 - Responsabile della manifestazione

1. Dovrà essere individuato e comunicato all'Amministrazione Comunale, il responsabile della sicurezza della manifestazione, incaricato di vigilare sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio;
2. In assenza di detta designazione verrà individuato nel comunicante l'inizio di attività.

Articolo 14 - Quietè pubblica

1. L'emissione di suoni e rumori dovrà rispettare le disposizioni e le procedure contenute negli atti regolamentari adottati dal Comune in materia di inquinamento acustico, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali, ivi incluse le possibilità di deroga.
2. In caso di vacanza o inapplicabilità di quanto previsto al comma precedente, il Sindaco sentita l'A.S.L., può disporre con proprio provvedimento limiti e orari.

Articolo 15 – Canonì, tariffe, tasse e imposte

1. Le manifestazioni oggetto del presente regolamento sono assoggettate a canoni, tariffe, tasse e imposte comunali secondo quanto disposto dalle normative e dai regolamenti specifici in materia.

Articolo 16 - Sanzioni

1. Ai contravventori della presente disciplina si applicano le sanzioni pecuniarie da € 25,00 a € 500,00 previste dall'art. 7/bis D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni per le violazioni dei regolamenti comunali, fatte salve diverse disposizioni di Leggi specifiche che stabiliscono importi di diverse entità ed altri procedimenti.

Articolo 17 - Patrocinio

1. Il Patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti, è un atto di liberalità concesso dal Comune, su richiesta del soggetto organizzatore, a titolo gratuito.
2. Il Patrocinio è concesso con atto della Giunta Comunale quando, a suo giudizio e discrezionalità, la manifestazione, iniziativa o progetto per cui viene richiesto possieda carattere di pubblico interesse o valenza culturale, artistica, storica, turistica, sportiva o sociale, consona al prestigio ed alla promozione dell'immagine del Comune.
3. Il Patrocinio è concesso di diritto alle manifestazioni di cui all'art. 9, commi 1 e 3, del presente regolamento.

4. La concessione del Patrocinio non comporta necessariamente l'ammissione a benefici economici o di altra natura diretti alla manifestazione, iniziativa o progetto per cui viene accordato.

Articolo 18 – Organizzazione delle manifestazioni

1. Per la programmazione, l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni che godano del patrocinio comunale di cui al precedente art. 17, con particolare riguardo a quelle di cui al precedente art. 9, comma 1, l'Amministrazione Comunale può costituire Comitati Organizzatori Locali (C.O.L.).
2. I C.O.L. sono istituiti con deliberazioni della Giunta Comunale.
3. La composizione, le competenze ed il funzionamento dei C.O.L. sono stabilite nelle deliberazioni di istituzione di cui al precedente comma 2.

Articolo 19 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere agevolmente visione.

Articolo 20 - Aggiornamento dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 21 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione divenuta esecutiva, all'Albo Pretorio comunale.